

J.E. 4

La presente deliberazione viene affissa il 10 MAR. 2008 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

**Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 146 del 7 MAR. 2008**

**Oggetto: Tribunale di Bn – Sezione lavoro – Bianco Bruno c/ Provincia di Benevento – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.**

L'anno duemilaotto il giorno sette del mese di marzo presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

|                                 |                   |                |
|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine <u>NARDONE</u> | - Presidente      | <u>ASSENTE</u> |
| 2) Dott. Pasquale Grimaldi      | - Vice Presidente | _____          |
| 3) Rag. Alfonso CIERVO          | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 4) Ing. Pompilio FORGIONE       | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo     | - Assessore       | _____          |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA    | - Assessore       | _____          |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA          | - Assessore       | _____          |
| 8) Geom. Carmine VALENTINO      | - Assessore       | _____          |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
IL PRESIDENTE Gianclaudio Iannello

### LA GIUNTA

**Premesso** che con ricorso notificato il 4/1/08 il sig Bianco Bruno agiva in giudizio per l'accertamento del diritto alla rideterminazione della retribuzione, la declaratoria di illegittimità della richiesta di restituzione somme con condanna alle spese di giudizio:

**Con** determina n. 129/08 si procedeva alla costituzione nel giudizio in premessa a mezzo della difesa dell'Avvocatura Provinciale;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni

dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso da Bianco Bruno con ricorso Tribunale di Bn Sezione Lavoro notificato il 4/1/08 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 129/08;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 129/08 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi il Tribunale di BN Sezione Lavoro- con ricorso notificato il 4/1/09 dal Sig. Bianco Bruno;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

**IL PRESIDENTE**  
(On.le Carmine NARDONE)  
**IL VICE PRESIDENTE**  
(Dott. Pasquale GRIMALDI)

N. 22 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

**BENEVENTO** 10 MAR. 2008

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 10 MAR. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 27 MAR. 2008  
**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)


Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno \_\_\_\_\_.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.


**BENEVENTO, li** 27 MAR. 2008

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

|  |          |                |  |
|--|----------|----------------|--|
| Copia per                                      |          |                |  |
| 2 SETTORE <u>AVVOCATURA (a mano)</u>           | il _____ | prot. n. _____ |  |
| SETTORE _____                                  | il _____ | prot. n. _____ |  |
| SETTORE _____                                  | il _____ | prot. n. _____ |  |
| Revisori dei Conti                             | il _____ | prot. n. _____ |  |
| 1798<br>Y Nucleo di Valutazione <u>11-3-08</u> | il _____ | prot. n. _____ |  |
| Conf. Capigruppo                               |          |                |  |



COPIA



TRIBUNALE DI BENEVENTO  
-SEZ. LAVORO-

Legale  
M. Bobelato

RICORSO

PER: **BIANCO BRUNO**, nato a Baselice (BN) il 12.12.1952, cod. fisc. BNC BRN 52T12 A696K, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Paolo Mascia in Baselice alla Via Costa 4, dal quale è rappresentato e difeso come da mandato a margine del presente atto;

CONTRO: **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Piazza Castello, 82100 Benevento;

Avv. Paolo Mascia

Vi nomino mio Difensore e Procuratore nel procedimento di cui al presente atto nonché per l'atto di precetto e successivi occorrenti, per il procedimento esecutivo, perché anche separatamente mi difendiate e rappresentiate.

Mi difenderete e rappresenterete altresì nella proposizione di domande riconvenzionali, in tutti i giudizi di opposizione, sia come ricorrente che come resistente, ed in tutte le fasi delle procedure esecutive sino al soddisfo e all'estinzione; con ampio potere di chiamare in causa.

Espressamente Vi conferisco la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunce a domande ed atti del giudizio, riscuotere, quietanzare, ritirare atti, documenti e titoli in ogni sede giudiziaria, nel mio interesse ed in mio nome e conto.

Nominerete Avvocati e Procuratori ove lo riteniate a vostro insindacabile giudizio, in aggiunta a Voi o in vostra sostituzione, con gli stessi poteri a Voi conferiti, nessuno escluso; le relative competenze cederanno a mio esclusivo carico.

Il presente mandato Vi conferisco per ogni grado del processo di cognizione, per ogni fase del processo di esecuzione e per la eventuale necessaria riassunzione.

Ritengo sin d'ora per rato e fermo il Vostro operato.

Eleggo domicilio nel Vostro Studio in Baselice alla via Costa n.4.

Li

F.to BIANCO BRUNO

PREMESSA

1. Il ricorrente, già docente di educazione tecnica presso la Scuola Media "Sibilla Aleramo" di Melito (NA), il 03 Settembre 2001, in seguito a processo di mobilità intercompartimentale, veniva assunto dalla Provincia di Benevento con qualifica di istruttore direttivo tecnico, categoria D;
2. All'atto del passaggio di carriera, la Provincia di Benevento, al fine di garantirgli il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione scolastica, gli attribuiva "assegno ad personam" mensile di € 612,90;
3. L'ammontare di detto assegno era stato calcolato raffrontando quanto percepito mensilmente, per 12 mensilità, presso l'amministrazione scuola a titolo di stipendio ( pari € 1362,46) e retribuzione professionale docenti ( pari a € 138,93), con quanto dovuto dalla Provincia di Benevento a titolo di stipendio mensile ( pari a € 888,77);
4. La Provincia di Benevento, con provvedimento datato 09/05/2007 ed a firma del Dirigente Dott.ssa Alfonsina Colarusso, comunicava che, per proprio errore, aveva corrisposto al ricorrente, dal Gennaio 2002 al Marzo 2007, somme maggiori a quelle effettivamente spettanti, per un importo complessivo di € 9.978,90; Avvisava inoltre che tale somma sarebbe stata recuperata a partire da Maggio 2007 con una trattenuta mensile sullo stipendio pari ad 1/5 dello stesso, come in effetti sta avvenendo;

Per autentica  
Avv. Paolo Mascia

Paolo Mascia

Settore Avvocatura

Prot. n. 249

Del 10-1-08

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0000493

Data 08/01/2008

Oggetto RICORSO BIANCO BRUNO

Dest. Avvocatura Settore: [ ... ]

5. Tra le somme indebitamente corrisposte, la Provincia di Benevento faceva rientrare anche quelle corrisposte a titolo di tredicesima mensilità, per la complessiva somma di € 3021,27, ritenendo implicitamente che la somma corrisposta a titolo di "assegno ad personam" non era da considerare quale retribuzione utile ai fini del calcolo della tredicesima;
6. Avverso tale determinazione il ricorrente esperiva tentativo di conciliazione ex art. 66 D.Lgs 165/2001 presso la Commissione di Conciliazione di Benevento contestando, tra l'altro, che non tutta la somma percepita a titolo di tredicesima mensilità gli era stata corrisposta indebitamente;
7. Il tentativo di conciliazione, tuttavia, non conduceva ad alcun risultato utile, dato che la Provincia di Benevento disertava la riunione appositamente indetta, onerando così il ricorrente del presente ricorso;

### FATTO E DIRITTO

- Non tutte le somme di cui si richiede la restituzione e corrisposte a titolo di tredicesima mensilità sono state percepite indebitamente.

Precisamente non sono indebite quelle somme determinate dal fatto di aver considerato nella base di calcolo della tredicesima mensilità, "la retribuzione di posizione" e "l'assegno ad personam".

Secondo l'art. 52, lettera c, del CCNL del 14.09.2000 Regioni-Enti Locali, applicabile in virtù del combinato disposto degli artt. 29, comma 6, del CCNL 22.01.04 e 3, comma 2, del CCNL Regioni Autonomie Locali del 05.10.2001, la retribuzione di riferimento per il calcolo della tredicesima mensilità è rappresentata dalle seguenti voci: "trattamento iniziale, trattamento economico relativo allo sviluppo orizzontale all'interno della categoria, retribuzione individuale di anzianità, **eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile, retribuzione di posizione**".

La somma che viene attribuita in caso di passaggio di carriera al pubblico dipendente, al fine di evitare una *reformatio in peius* del trattamento economico prima goduto, costituisce sempre e comunque, assegno a carattere continuativo e "non riassorbibile"; ciò per espresso dettato normativo!

Il divieto di *reformatio in peius* per i pubblici dipendenti, difatti, ha trovato la sua positiva e definitiva regolamentazione nell'art. 3 della L. 537/93; tale norma espressamente definisce l'assegno ad personam "non riassorbibile" ( comma 57), ed "incumulabile con indennità fisse e continuative spettanti nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente" (comma 58).

In applicazione della suddetta normativa contrattuale, pertanto, la Provincia di Benevento deve considerare, come in effetti ha fatto sino a Maggio 2007, la somma corrisposta a titolo di "assegno ad personam" come retribuzione utile ai fini del calcolo della tredicesima mensilità.

D'altronde solo così procedendo il divieto di *reformatio in peius* può ritenersi rispettato, tanto che, diversamente procedendo, la Provincia di Benevento finisce per attribuire ingiustificatamente, già all'atto del trasferimento ( anno 2002), un trattamento economico complessivo inferiore rispetto a quello prima goduto.

Il trattamento economico annuo, in godimento presso l'amministrazione di provenienza ( anno 2001), infatti, era complessivamente di € **26.515,98** (costituito da € 16.349,52 per stipendio, € 1667,16 per retribuzione professionale docenti, € 6456,61 per indennità integrativa speciale, a cui si aggiungeva la tredicesima mensilità ( anche questa indennità fissa e continuativa) per € 2039,69).

La Provincia di Benevento, invece, attribuisce, secondo la rideterminazione di Maggio 2007, un trattamento economico complessivo, per l'anno 2002, di € **26.027,03** ( costituito da stipendio, assegno ad personam, tredicesima mensilità, indennità integrativa speciale), inferiore perciò di € 488,95 a quello prima goduto.

Di tale illegittimo criterio di calcolo la Provincia di Benevento ne fa applicazione anche per gli anni 2003-2004-2005-2006-2007, con conseguente illegittima riduzione del trattamento economico spettante al ricorrente.

Negli anni 2004 e 2005 il ricorrente, inoltre, ha percepito anche la "*retribuzione di posizione*" per un importo rispettivamente di € 5.637,38 e di € 7.282,00. Tali somme, indubbiamente, rientrano nella base di calcolo della tredicesima mensilità, contrariamente a quanto ritenuto dalla Provincia di Benevento.

Ne deriva che le somme percepite a titolo di tredicesima mensilità per gli anni 2004-2005 in considerazione della "*retribuzione di posizione*" non devono essere restituite.

- Quand'anche si concluda per l'inutilità dell'assegno ad personam ai fini del calcolo della tredicesima mensilità, la Provincia di Benevento ha rideterminato la retribuzione spettante al ricorrente violando il divieto di "*reformatio in peius*".

Il divieto di *reformatio in peius* ( cd. principio dell'intangibilità del maturato economico) comporta, che il lavoratore transitato da una ad un'altra amministrazione conservi in quest'ultima il trattamento economico maturato prima del passaggio, costituito da quelle voci stipendiali che sono fisse e continuative.

Rientra tra tali voci stipendiali, indubbiamente, la tredicesima mensilità, in quanto non legata a fattori accidentali e di natura non diversa dallo stipendio, come pure autorevolmente riconosciuto in giurisprudenza ( Cfr. Cons. St., Sez VI, sent. del 02/09/1987, n. 658; Cons. St., Sez. VI, sent. del 05/11/2002, n. 6032).

Quindi, quando il trattamento attribuito nell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello già goduto nell'amministrazione di provenienza e costituito da quelle componenti fisse e continuative ( tra cui la tredicesima mensilità), deve essere corrisposto un "assegno ad personam" di importo tale da colmare detta differenza.

Ciò non è accaduto nel ricorrente caso.



Se infatti il trattamento economico goduto dal ricorrente prima del trasferimento era di € **26.515,98** ( costituito da stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione professionale docenti, tredicesima mensilità), e quello previsto dalla Provincia di Benevento era di € **18.548,04** ( costituito da stipendio per € 10.665,24, indennità integrativa speciale per € 6.456,04, ed € 1.426,77 per tredicesima mensilità), la differenza tra i due trattamenti stipendiali era di € 7.967,94 ( 26.515,98 – 18.548,04), e non di € 7.354,82.

Conseguentemente, nel momento in cui la tredicesima mensilità viene rideterminata escludendo dalla base di calcolo l'assegno ad personam, al ricorrente viene attribuito, a far data dalla sua assunzione presso la Provincia di Benevento, l'assegno ad personam in misura ridotta a quella spettante, in palese violazione del divieto di reformatio in peius..

**P.Q.M.**

**BIANCO BRUNO**, come sopra rappresentato domiciliato e difeso,

**CHIEDE**

Che l'Ill.mo Giudice adito, in funzione di Giudice del Lavoro, fissata l'udienza di discussione ex art.415 c.p.c., con termine per la notifica alla controparte, voglia accogliere, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, le seguenti

**CONCLUSIONI**

- Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla rideterminazione dell'importo della retribuzione spettategli, a far data dal 01.01.2002, facendo applicazione del principio del divieto di *reformatio in peius* e conformemente alla normativa contrattuale collettiva vigente per il comparto Regioni-Enti Locali;
- Dichiarare in parte illegittima la restituzione, come richiesta dalla Provincia di Benevento, delle somme corrisposte al ricorrente dal 2002 al 2007, per i motivi sopra esposti;
- Condannare sempre e comunque la Provincia di Benevento in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di causa tutte, anche in considerazione della mancata presentazione all'obbligatorio tentativo di conciliazione;

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Si producono, mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti:

1. Copia Decreto n. 651 del 18/09/2001 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
2. Contratto individuale di lavoro tra Bianco Bruno e Provincia di Benevento;
3. Copia prospetto paga corrisposta al sig. Bianco Bruno, rateo di Aprile 2001;
4. Copia prospetto paga corrisposta al sig. Bianco Bruno rateo Novembre 2001;
5. Copia prospetto paga corrisposta al sig. Bianco Bruno, rateo Settembre 2002;
6. Scheda attribuzione trattamento economico del sig. Bianco Bruno emessa dalla Provincia di Benevento il 21/12/06;

7. Copia comunicazione della Provincia di Benevento del 09/05/2007 e relativo prospetto delle somme percepite e delle somme dovute dal 2002 al 2007;
8. Copia ricorso ex art. 66 D.Lgs 165/01 alla Commissione di Conciliazione di Benevento;
9. Verbale di mancata conciliazione del collegio di conciliazione;
10. CCNL del 14/09/2000 Regioni Autonomie Locali, pubblicato sulla G.U. n. 277 del 27/11/2000, supplemento ordinario n. 196; titolo VII artt. da 48 a 57;
11. CCNL del 05/10/2001 Regioni-Autonomie Locali, pubblicato sulla G.U. n. 270 del 20/11/2001, supplemento ordinario n. 247- titolo I artt. da 1 a 3;
12. CCNL del 22/01/2004 Regioni-Autonomie Locali, pubblicato su G.U. n. 270 del 20/11/2004, supplemento ordinario n. 247- Titolo I, artt. 1,2; Titolo V artt. da 29 a 35;

Con riserva di modificare e integrare i mezzi di prova in virtù del comportamento processuale di controparte.

*Il procuratore eletto dichiara che il presente atto è esente dal versamento del contributo unificato.*

Baselice, lì 23/10/2007

Avv. Paolo Mascia

*Paolo Mascia*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 12-11-07

Il Cancelliere  
F. b

Si assegna al Coll. IL PIERO FRANCESCO DE PIETRO

22 NOV. 2007

Benevento.

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

F. b

Il Giudice del Lavoro dott. IL PIERO FRANCESCO DE PIETRO

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza

del 14-3-08, Manda al ricorrente di notificare

ricorso e depositare il controparte.

30-11-07

F. b

E' copia conforme all'originale

Benevento il

11-12-07

Il Cancelliere

*J. Hauer*



RELATA DI NOTIFICA

1

IL                     , ISTANTE BIANCO BRUNO E A RICHIESTA DELL'AVV. PAOLO MASCIÀ, È IL SOTTOSCRITTO UFFICIALE GIUDIZIARIO ADDETTO ALL'UNEP PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO, PER LEGALE SCIENZA E PER OGNI EFFETTO DI LEGGE, HO NOTIFICATO E DATO COPIA CONFORME DEL PRESENTE RICORSO E PERISSEQUO DECRETO A:

1) PROVINCIA DI BENEVENTO, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.F., 82100 BENEVENTO, PIAZZA CASTELLO, MEDIANTE CONSEGNA A MANI DI

a mani dell'impiegato GIUSEPPE DI MARZIA  
incaricata alla ricezione officio.

04 GEN. 2008

UFFICIALE GIUDIZIARIO S/S  
PASQUALE DE MICHELE

